

PROVINCIA DI SAVONA

**Settore Ambiente, Concertativi
ed Edilizia**

Servizio Nuovi Interventi Edilizi

**SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA
UBICATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA DI SAVONA
(COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 40.000
ABITANTI), COMPENSIVO DI CONTROLLO DEL
RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI
ESERCIZIO E MANUTENZIONE.
ANNI 2026 – 2027 (24 MESI)**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Savona, 26 novembre 2025	
--------------------------	--

ALLEGATO A

Indice generale

Art. 1 – Obiettivi del servizio.....	3
Art. 2 – Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 3 – Durata del contratto.....	3
Art. 4 – Ammontare del servizio.....	4
Art. 5 – Ambito territoriale e luoghi di esecuzione.....	5
Art. 6 – Descrizione del servizio.....	6
6.1 Programmazione e pianificazione delle attività.....	6
6.2 Esecuzione delle ispezioni.....	8
6.2.1 Verifiche generali.....	9
6.2.2 Compilazione del verbale di ispezione.....	11
6.2.3 Gestione delle non conformità.....	12
6.2.4 Strumentazione ed apparecchiature.....	15
6.2.5 Obblighi in materia di sicurezza.....	15
6.2.6 Ispezioni parzialmente eseguite e ispezioni non eseguite.....	16
6.3 Aggiornamento CAITEL.....	16
6.4 Relazione periodica e rendicontazione delle prestazioni.....	17
6.5 Pagamenti.....	18
Art. 7 – Requisiti di ordine generale e speciale.....	19
7.1 Requisiti di idoneità professionale – Art. 100 D. Lgs 36/2023.....	19
7.2 Requisiti Di Capacità Economica E Finanziaria – Art. 100 D. Lgs 36/2023.....	20
7.3 Requisiti Di Capacità Tecnico Professionale – Art. 100 D. Lgs 36/2023.....	20
Art. 8 – Organizzazione del Personale Addetto al Servizio.....	21
8.1 Responsabile di contratto.....	21
8.2 Servizio all'Utenza.....	22
8.3 Servizio all'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona.....	22
Art. 9 – Norme regolatrici dell'appalto.....	22
Art. 10 – Documenti che fanno parte del contratto.....	23
Art. 11 – Garanzia provvisoria.....	23
Art. 12 – Cauzione definitiva.....	24
Art. 13 – Obblighi assicurativi.....	25
Art. 14 – Consegna del servizio.....	25
Art. 15 – Disciplina del subappalto.....	26
Art. 16 – Modifica del contratto.....	26
Art. 17 – Prezzi e revisione prezzi.....	27
Art. 18 – Penali.....	27

Art. 19 – Rendicontazione periodo contrattuale e verifica di conformità del servizio.....	28
Art. 20 – Definizione delle controversie.....	29
Art. 21 – Recesso dal contratto per volontà dell’Ente appaltante.....	29
Art. 22 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	29
Art. 23 – Codice di comportamento.....	30
Art. 24 – Accesso agli atti.....	30
Art. 25 – Responsabile del procedimento.....	30
Art. 26 – Trattamento dei dati personali.....	30

Art. 1 – Obiettivi del servizio

Il presente documento definisce le modalità di svolgimento delle attività relative al servizio di accertamento documentale e di ispezione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, nonché delle attività connesse al contenimento dei consumi energetici e alla gestione del Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria (CAITEL), nell’ambito dei comuni della Provincia di Savona con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti.

Art. 2 – Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto l'attività di accertamento ed ispezione necessaria all'osservanza delle norme vigenti relative alla sicurezza e al contenimento dei consumi di energia, nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, siti nei Comuni della Provincia di Savona, con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti, pertanto con esclusione del solo Comune di Savona, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Regionale 21 febbraio 2018 n. 1 “Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della Legge Regionale 29 maggio 2007 n. 22” e ss.mm.ii.

Art. 3 – Durata del contratto

La durata del contratto è di **24 mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto.

La Provincia di Savona si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, da esercitarsi disgiuntamente come segue:

- entro quattro mesi dalla scadenza del secondo anno contrattuale, potrà essere comunicata all’Appaltatore la volontà di proseguire il servizio per ulteriori 12 mesi; in tal caso, l’Appaltatore potrà accettare la proposta, fornendo risposta positiva entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- entro quattro mesi dalla scadenza del primo anno di proroga, potrà essere comunicata la volontà di estendere ulteriormente il rapporto per ulteriori 12 mesi; in tal caso, l’Appaltatore potrà accettare la proposta, fornendo risposta positiva entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Pertanto, la durata complessiva del contratto potrà estendersi fino a un massimo di 48 mesi, inclusi i 24 mesi di proroga.

L'Appaltatore si impegna a mantenere durante l'eventuale proroga dei 24 mesi successivi le stesse condizioni, oneri e prezzi stabiliti dagli atti di gara, tenuto conto del ribasso d'asta.

Per ciascun anno contrattuale si prevede l'esecuzione di 2.470 ispezioni di impianti termici, così come dettagliate nell'allegato E *stima del servizio*, fatte salve eventuali esigenze operative espressamente richieste dall'Ufficio Impianti termici.

Eventuali ispezioni che non dovessero essere effettuate entro il termine del primo anno di servizio (12 mesi) potranno essere recuperate entro i primi 3 mesi dell'annualità successiva e non saranno oggetto di penale.

Alla conclusione del periodo contrattuale, l'Appaltatore dovrà aver integralmente completato il numero di ispezioni previste dal contratto. Entro il termine contrattuale dovranno pertanto risultare eseguite tutte le attività programmate, le quali saranno oggetto di verifica da parte degli Uffici competenti e di conseguente liquidazione del saldo contrattuale dovuto.

Art. 4 – Ammontare del servizio

L'importo complessivo del servizio, soggetto a ribasso d'asta, sarà compensato a misura, in base alle quantità effettivamente eseguite.

L'importo presunto complessivo per 24 mesi è pari a euro 483.600,00 (quattrocentoottantatremilaseicento/00), al netto degli oneri fiscali, e sarà soggetto al ribasso offerto in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario.

In caso di proroga di ulteriori 24 mesi, l'importo complessivo stimato dell'appalto sarà pertanto pari a euro 967.200,00 (novecentosessantasettemiladuecento/00), al netto degli oneri fiscali, al quale verrà applicato il medesimo ribasso percentuale offerto per il primo biennio.

Le annualità sono così suddivise:

- euro 241.800,00 oltre IVA 22% prima annualità;
- euro 241.800,00 oltre IVA 22% seconda annualità;
- euro 241.800,00 oltre IVA 22% terza annualità (opzione di proroga n. 1);
- euro 241.800,00 oltre IVA 22% quarta annualità (opzione di proroga n. 2);

Per ciascun anno contrattuale si prevede l'esecuzione di 2.470 ispezioni di impianti termici.

La stima del valore a base di gara è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- Target ispettivo annuo (2.470 ispezioni);
- numero addetti e relativi costi del personale (manodopera);
- spese postali;
- spese per la formazione del personale;
- spese relative alla mobilità del personale ispettivo;
- spese generali;
- utili d'impresa;

Il costo aziendale della manodopera, riferito a un anno di attività, è stimato in euro 162.501,55 (centosessantaduemilacinquecentouno/55), con un'incidenza pari al 67,20% sul valore complessivo annuo del servizio.

Non sono previsti costi per la sicurezza specifici per l'appalto.

I prezzi contrattuali saranno comprensivi di tutte le spese che l'Appaltatore dovrà sostenere per la corretta esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA.

Il ribasso contrattuale resta invariato per tutta la durata del contratto, anche in caso di diminuzione o aumento del numero di prestazioni.

Ulteriori specifiche sono riportate nell'Allegato E Stima del Servizio.

Art. 5 – Ambito territoriale e luoghi di esecuzione

L'attività si svolge in tutto il territorio di competenza della provincia di Savona, ad eccezione del Comune di Savona.

Nel dettaglio, i Comuni in cui sarà svolto il servizio sono i seguenti: *Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Altare, Andora, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgia Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvechio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Cengio, Ceriale, Cisano sul Neva, Cosseria, Dego, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Giusvalla, Laigueglia, Loano, Magliolo, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Roccavignale, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova D'Albenga, Zuccarello.*

Nei Comuni evidenziati in blu nell'immagine sottostante - *Varazze, Celle, Albisola Superiore, Albissola Marina, Vado Ligure, Bergeggi, Spotorno, Noli, Finale Ligure, Borgia Verezzi, Pietra Ligure, Loano, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora, Giusvalla, Mioglia, Sassello, Urbe, Bardineto, Balestrino* – l'attività di ispezione dovrà tenere conto della presenza stagionale degli utenti, pertanto dovrà essere valutata con particolare attenzione la calendarizzazione delle visite.



Art. 6 – Descrizione del servizio

Le ispezioni dovranno essere eseguite secondo quanto indicato dalle disposizioni regionali di cui al Regolamento Regionale 21 febbraio 2018 n. 1, in particolar modo gli artt. 20 e 21, dalla normativa di settore e secondo le indicazioni fornite dalla Provincia di Savona.

Il presente servizio prevede attività suddivisibili nelle seguenti fasi:

6.1 Programmazione e pianificazione delle attività

L'Ente ha stimato il numero di ispezioni da eseguire sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 20 del R.R. 1/2018:

- a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
- b) ispezioni, ogni anno, sul 5% degli impianti con sottosistemi di generatori a fiamma alimentati a gas, metano o gpl, o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e non maggiore di 100kW, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW e non maggiore di 100kW, con anzianità superiore a 15 anni;
- c) ispezioni, ogni anno, sul 2% degli impianti di cui alla lettera b), con anzianità inferiore a 15 anni;
- d) ispezioni, ogni due anni, sul 100% degli impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
- e) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW;
- f) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 kW e 100 kW;
- g) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti di micro - cogenerazione e cogenerazione di qualunque potenza elettrica.

È a carico dell'Appaltatore l'attività di pianificazione delle ispezioni che dovrà essere condotta in un'ottica di collaborazione con l'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona. Periodicamente, secondo le necessità dell'Ente, un operatore della ditta appaltatrice potrà recarsi presso gli Uffici della Provincia di Savona, per lo svolgimento di attività inerenti la programmazione, elaborazione dei dati, gestione del Portale CAITEL e supporto alla contabilità, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Provincia.

Durante la fase di pianificazione verrà effettuata l'estrazione dal portale CAITEL degli impianti oggetto di verifica. L'estrazione dovrà essere effettuata dall'Appaltatore del servizio, salvo diversa indicazione della Stazione appaltante. Si prevede che l'estrazione riguarderà le ispezioni previste nel mese o trimestre successivo.

Si procederà al controllo e alla validazione dei dati estratti, verificando, in via principale, ma non esclusiva, l'effettiva attivazione dell'impianto, l'assenza di codici doppi, la correttezza degli indirizzi riportati sul CAITEL, individuando infine quelli da sottoporre effettivamente a ispezione nei mesi seguenti.

La Provincia di Savona collaborerà con l'Appaltatore al fine di garantire la disponibilità di dati il più possibile corretti e completi.

La programmazione dovrà prevedere, per quanto possibile, che le 2.470 ispezioni annuali siano equamente distribuite sull'intera durata dell'anno contrattuale.

Nella predisposizione del programma ispettivo l'Appaltatore dovrà dare precedenza ai seguenti impianti:

- impianti segnalati dall'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona;
- impianti per i quali non risulti pervenuto, entro la scadenza prevista dal CAITEL, il rapporto di controllo di efficienza energetica;
- impianti sui quali siano state riscontrate anomalie nel corso di una precedente visita di controllo e che non risultino essere stati adeguati nei termini prescritti.

Resta inteso che gli impianti per i quali venga segnalata dalla Regione Liguria o da altri enti e autorità competenti una situazione di impianto non sicuro (*potenzialmente pericoloso o pericoloso*), la cui consistenza numerica non è preventivamente determinabile, saranno segnalati dalla Provincia di Savona nel più breve tempo possibile e avranno precedenza su tutte le altre fattispecie.

In particolare, in caso di impianto *non sicuro - pericoloso*, l'ispezione dovrà essere effettuata con la massima tempestività e, in ogni caso, entro e non oltre 48 ore dalla segnalazione da parte della Provincia di Savona.

Il servizio oggetto di affidamento prevede inoltre attività di accertamento documentale da effettuare sul portale CAITEL (voce elenco prezzi B1, dell'Allegato C, Elenco Prezzi). I codici catastali, sottoposti ad accertamento, che non soddisfino le indicazioni date dalle disposizioni regionali e nazionali in merito all'efficienza energetica, saranno inseriti nella programmazione delle ispezioni. L'elenco dei codici verificati e la relativa descrizione delle irregolarità riscontrate, dovrà essere trasmesso trimestralmente, allegato alla relazione periodica sull'andamento dell'attività ispettiva descritta al punto 6.4 del presente capitolato.

La programmazione avverrà (a titolo riassuntivo e non esaustivo) effettuando per ogni singolo controllo almeno le seguenti operazioni:

- Assegnazione del giorno e dell'orario di ispezione;
- Assegnazione dell'ispettore;
- Trasmissione degli avvisi di ispezione in via prioritaria mediante posta elettronica certificata (PEC) e, in via residuale, tramite lettera raccomandata A/R, stampata, imbustata ed inviata a cura dell'Appaltatore;
- Gestione della ricevuta di avvenuta consegna della PEC o raccomandata A/R e dell'eventuale annullamento dell'ispezione per raccomandata inesitata;
- Gestione di eventuali variazioni di data oppure di orario conformi a quanto disposto dall'art. 21 c. 3 del Regolamento Regionale n. 1/2018 e ss.mm.ii.;

L'Appaltatore, tenendo conto dei tempi di recapito e di eventuale giacenza postale, è obbligato a dare avviso dell'ispezione al Responsabile dell'impianto con un anticipo di almeno 15 giorni, naturali e consecutivi, rispetto alla data stabilita.

L'Appaltatore, in linea con le vigenti disposizioni regionali, si impegna a differire la data programmata per la verifica qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto alla data programmata.

Nell'avviso di ispezione dovranno essere specificati:

- il nominativo del Responsabile dell'impianto;

- l'indirizzo dell'impianto sottoposto a visita di controllo;
- il codice CAITEL identificativo dell'impianto;
- la data e la fascia oraria della visita di ispezione;
- i riferimenti alle normative in forza delle quali viene effettuata la visita di ispezione;
- il riferimento agli atti della Provincia di Savona in forza dei quali l'Appaltatore è autorizzato ad effettuare la visita di ispezione;
- la facoltà di essere assistito dal manutentore ai sensi dell'art. 21 c. 5 lett. b) del Regolamento regionale 1/2018;
- la richiesta di disponibilità, durante la visita, della documentazione indicata nel Regolamento regionale 1/2018 art. 21 c. 5 lett. c), in particolare il libretto d'impianto o di centrale, completo di tutti gli allegati, nonché della documentazione tecnica relativa all'uso ed alla manutenzione del generatore di calore;
- riferimenti dell'Appaltatore (numero di telefono dedicato, e-mail istituzionale);
- nominativi del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e del Direttore Esecutivo del Contratto (DEC);
- informativa privacy e trattamento dati personali;
- modello delega in caso di impedimento del Responsabile;
- la dicitura: *“Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore”*.

L'Ente fornirà all'Appaltatore un indirizzo di posta elettronica istituzionale, accessibile sia dalla Provincia di Savona sia dall'Appaltatore, che fungerà da canale di riferimento per gli utenti e dovrà essere indicato come recapito ufficiale per le comunicazioni.

Lo schema di avviso di ispezione dovrà essere concordato preventivamente con l'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona; qualunque modifica l'Appaltatore intenda successivamente apportare, dovrà essere preventivamente vagliata e approvata.

L'Appaltatore dovrà costituire e mantenere presso i propri uffici, per tutta la durata dell'appalto, un archivio delle comunicazioni inviate all'utenza, con relative ricevute di consegna.

Tutti gli oneri relativi all'invio delle lettere raccomandate A/R di avviso di controllo, nonché quelli relativi alla gestione dell'archivio di cui sopra sono posti a carico dell'Appaltatore.

6.2 Esecuzione delle ispezioni

Le ispezioni dovranno essere eseguite secondo quanto indicato dalle disposizioni regionali di cui al Regolamento Regionale 21 febbraio 2018 n. 1 artt. 20-21, dalla normativa di settore attualmente vigente e secondo quanto indicato dall'Ente.

L'Appaltatore trasmetterà all'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona l'elenco delle ispezioni programmate per la relativa mensilità, allegando un prospetto riepilogativo degli esiti degli invii (ricevute di avvenuta consegna in caso di PEC oppure ricevute di ritorno in caso di invio tramite lettera raccomandata A/R); la documentazione cartacea, se presente, dovrà comunque essere resa disponibile in caso di richiesta dell'Ente.

All'inizio dell'appalto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Provincia di Savona i nominativi degli Ispettori incaricati dell'esecuzione del servizio, corredati da fotografie, dati anagrafici, certificati e

attestati di idoneità professionale indicati all'art. 7.1 del presente capitolato, che dovranno essere validi, aggiornati e eventualmente integrati per tutta la durata dell'appalto.

La Provincia di Savona provvederà a realizzare il cartellino identificativo personale, che dovrà essere sempre esposto in modo visibile durante le ispezioni.

Dovrà essere garantita la disponibilità operativa di almeno due ispettori per l'intera durata contrattuale. In caso di assenza per malattia o ferie, gli ispettori dovranno essere tempestivamente sostituiti, assicurando la continuità del servizio.

L'ispettore, una volta recatosi sul luogo dove verrà effettuata l'ispezione dovrà rispettare le indicazioni fornite dal Regolamento regionale n. 1/2018 art. 21 commi 7 e 8 e in particolare:

- 1) verificare le generalità del responsabile dell'impianto termico o della persona delegata;
- 2) verificare la presenza della documentazione relativa all'impianto fornita dal Responsabile (libretto di impianto comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica, i relativi rapporti di manutenzione effettuati, la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni);
- 3) accertare l'esecuzione, secondo le norme vigenti, della conduzione e della gestione dell'impianto;
- 4) verificare le condizioni di funzionamento dell'impianto e dei componenti principali anche attraverso verifiche strumentali, quali, ad esempio, analisi dei fumi per gli impianti di combustione e il grado di pulizia degli scambiatori di impianti a pompa di calore;
- 5) eseguire i controlli e le misurazioni previste nei rapporti di prova;
- 6) compilare il rapporto di prova, secondo le indicazioni fornite al § 6.2.2, con firma sia dell'ispettore sia del Responsabile dell'impianto o suo delegato;
- 7) accertare che il pagamento del contributo sull'impianto sia stato eseguito con le modalità e le tempistiche previste dalla vigente normativa;
- 8) annotare le eventuali osservazioni e/o prescrizioni e l'eventuale rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato a sottoscrivere il rapporto di prova;
- 9) annotare l'eventuale presenza di impianti non accatastati, inesistenti o disattivati che dovranno essere regolarizzati dal Responsabile;
- 10) consegnare al Responsabile dell'impianto o a persona da lui delegata, una copia del rapporto di prova da allegare al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5, del D.P.R. 74/2013;
- 11) trasmettere la versione digitale del rapporto di prova al CAITEL.

L'ispettore dovrà essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni dell'utente o chiarimenti pertinenti il servizio. Sono consentiti contatti diretti, telefonici o via mail.

In caso di assenza dell'utente, l'ispettore provvederà ad apporre la *notifica di assenza* corredata dal riferimento dell'Appaltatore, mail istituzionale, codice catastale, informativa sul trattamento dei dati, data e firma dell'ispettore, in modo visibile, presso l'alloggio.

6.2.1 Verifiche generali

Le ispezioni si effettuano, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del DPR 74/2013, su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione

comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le operazioni connesse al servizio secondo le norme della buona tecnica e, comunque, a regola d'arte. Il servizio sarà espletato così come previsto dal DPR 412/93 e successive modifiche, dal D. Lgs. 192/05 e s.m.i., dal DPR 74/2013, dal Regolamento Regionale n. 1/2018 (con particolare riguardo alla compilazione dell'Allegato L) e dalle Norme UNI specifiche di settore, vigenti in materia.

L'Appaltatore dovrà conformare la propria attività alle eventuali variazioni normative che dovessero intervenire nel corso di svolgimento del servizio.

In particolare dovrà essere accertato che:

- la tenuta del libretto di climatizzazione sia conforme alle disposizioni del D.M. 10 febbraio 2014;
- il libretto di climatizzazione (anche nella versione digitale, quando sarà disponibile su CAITEL) sia correttamente compilato in ogni sua parte ed aggiornato con le prescritte registrazioni;
- il generatore sia stato predisposto per le verifiche di legge;
- la manutenzione, la conduzione e la gestione dell'impianto siano state eseguite secondo le norme vigenti;
- i controlli di efficienza energetica e relativo pagamento del contributo sull'impianto siano stati eseguiti con le modalità e le tempistiche previste dalla vigente normativa;
- i parametri riportati sui RCEE siano conformi alle vigenti normative di legge e in linea con le più recenti norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, CEI, UNI-EN.

Dovranno altresì essere prioritariamente verificati i seguenti parametri:

- tipologia di impianto;
- tipo di combustibile utilizzato;
- tipo di generatore e relativa matricola confrontandola con quella riportata sul CAITEL;
- potenza termica del generatore;
- data di installazione e primo avviamento del generatore o, in mancanza di essa, l'anno di costruzione del medesimo.

In maniera esemplificativa e non esaustiva, si specificano di seguito alcune analisi, i cui esiti, quando pertinenti, andranno riportati nel Rapporto di Prova (allegato L):

1. sui generatori funzionanti con combustibili per i quali le norme tecniche stabiliscono i necessari coefficienti di calcolo del rendimento, questi devono essere misurati e calcolati per mezzo degli strumenti in dotazione e facendo riferimento alle modalità operative e di calcolo contenute nella norma UNI 10389 (versione più recente). Dovranno inoltre essere misurati:

- temperatura dei fumi in uscita del generatore;
- temperatura aria comburente;

- percentuale di CO₂ nei fumi all'uscita del generatore;
- numero di Bacharach indicante la fumosità, nel caso di combustibili liquidi;
- concentrazione di CO espressa in ppm (parti per milione), nei fumi all'uscita del generatore;
- percentuale di O₂ nei fumi in uscita del generatore;
- perdita di calore sensibile nei fumi;
- rendimento di combustione del generatore;
- concentrazione di CO, riportata alle condizioni di prodotti della combustione secchi e senz'aria, espressa in ppm (parti per milione);

2. in presenza di impianti con generatore di tipo B posto in locali abitati dovranno possibilmente essere verificati:

- l'entità della depressione al camino (tiraggio) espressa in Pa (Pascal);
- l'assenza di riflusso in ambiente dei prodotti della combustione;
- l'assenza di altri apparecchi a combustibili solidi nello stesso locale o in locali ad essi adiacenti e comunicanti (rif. norma UNI 7129 versione più recente).

Limitatamente alle parti visibili dell'impianto, devono essere controllati e riportati sul Rapporto di Prova (allegato L del al R.R. n. 1/2018) tutti i parametri indicati in relazione alle rispettive tipologie di impianto, in particolare:

- lo stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
- lo stato dei dispositivi di regolazione e di controllo della temperatura del generatore e le loro impostazioni orarie;
- il sistema di aerazione dei locali in cui è installato il generatore di calore.

Sulla base delle verifiche visive e delle eventuali misurazioni effettuate e tenendo conto della documentazione presente al momento del controllo, deve essere valutata la regolarità della posizione del terminale di scarico dei prodotti della combustione, facendone annotazione sul verbale.

In caso di dubbi o problematiche non chiaramente inquadrabili, si invita l'ispettore a contattare il manutentore dell'impianto per eventuali chiarimenti e/o assistenza.

6.2.2 Compilazione del verbale di ispezione

Il rapporto di prova (o verbale di ispezione), il cui modello è l'allegato L del R.R. n. 1/2018, deve essere compilato in ogni parte pertinente l'impianto verificato. In caso di compilazione in formato cartaceo, l'ispettore dovrà utilizzare una grafia chiara e facilmente leggibile, evitando, per quanto possibile, l'uso di abbreviazioni o diciture tecniche. In caso di compilazione in formato digitale, dovrà essere garantita un'adeguata risoluzione dei documenti e la presenza della firma sia dell'ispettore, sia del Responsabile dell'impianto o suo delegato;

Eventuali prescrizioni dovranno essere ben motivate e chiare; dovranno essere riportati i termini di adeguamento, se previsti e indicato il soggetto competente alla sua verifica (Provincia, Comune, manutentore).

Il rapporto di prova, di cui all'allegato L, dovrà inoltre essere integrato con esplicita dicitura: *l'impianto è non pericoloso, potenzialmente pericoloso o immediatamente pericoloso*, a titolo esemplificativo come da fac-simile del CURIT della Regione Lombardia.

Il Responsabile dell'impianto o il suo delegato possono formulare osservazioni dichiarazioni o contestazioni e chiedere che siano annotate sul verbale.

Il verbale, deve essere sempre sottoscritto dall'ispettore e dal Responsabile dell'impianto o dal suo delegato, l'originale del verbale deve essere consegnato all'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona; una copia è consegnata al Responsabile dell'impianto o al suo delegato per essere allegata al libretto d'impianto o di centrale; la terza copia è trattenuta dall'Appaltatore. Anche in caso di verbale digitale, tutti i soggetti devono possederne copia.

Gli estremi della visita di controllo e i risultati delle verifiche effettuate devono essere trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto di impianto/centrale; in calce è apposta la firma dell'ispettore. Tale procedura dovrà essere adottata anche nei confronti del libretto di impianto digitale, quando sarà reso disponibile sul sistema CAITEL.

I dati registrati sui verbali di ispezione dovranno essere riportati sul Portale CAITEL entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ispezione. Contestualmente all'inserimento nell'applicativo, l'Appaltatore dovrà aggiornare/modificare, ove necessario, i dati relativi all'ubicazione dell'impianto, al Responsabile e/o al proprietario dello stesso, nonché i dati tecnici dell'impianto: matricola, data installazione, potenza, combustibile, ecc, comunicando tempestivamente all'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona l'avvenuta modifica.

Non saranno conteggiati (e quindi detratti dal monte ispezioni eseguite) i verbali di ispezione carenti di allegati o comunque contenenti allegati che, per incuria dell'ispettore, non risultino completamente leggibili e comprensibili. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nei casi in cui l'ispettore contesti la mancata trasmissione, da parte del manutentore al CAITEL, di rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE) con pagamento del relativo contributo, non saranno conteggiati i verbali in cui non sarà allegata adeguata e chiara documentazione fotografica del RCEE contestato o dell'eventuale ricevuta di pagamento del contributo da parte dell'utente al manutentore;
- nei casi di impossibilità di esecuzione della "prova fumi" per cause riconducibili alla conformazione impiantistica, non saranno conteggiati i verbali in cui non sia allegata adeguata documentazione fotografica, attestante chiaramente la posizione dell'impianto e le difficoltà di esecuzione della verifica;
- nei casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati annotati dell'ispettore nelle sezioni iniziali del rapporto di prova e quanto indicato nella sezione "11. prescrizioni";

Spetta all'Appaltatore la costituzione dell'archivio dei verbali di ispezione. I verbali (insieme a tutti gli eventuali allegati) compilati nel periodo di riferimento, ordinati per Comune e numero di verbale di ispezione crescente, dovranno essere consegnati all'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona in sede di rendicontazione trimestrale o trasmessi in formato .pdf se nativi digitali.

6.2.3 Gestione delle non conformità

L'adeguamento delle anomalie individuate a seguito delle ispezioni è disciplinato dall'art. 23 del R.R. 1/2018 ss.mm.ii.

Al termine di ogni giornata lavorativa, l'ispettore ha il compito di trasmettere all'Ufficio Impianti Termici, tramite e-mail istituzionale fornita dall'ente, un report giornaliero contenente tutte le anomalie riscontrate durante le ispezioni.

Il report, redatto in formato digitale, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Luogo e data dell'ispezione;

- Codice CAITEL, tipologia dell'impianto, numero e copia del rapporto di prova;
- Nominativo dell'ispettore e del Responsabile dell'impianto;
- Tipologia di anomalia riscontrata con riferimento al R.R. 1/2018;
- Eventuali prescrizioni impartite e tempistiche di risoluzione, se pertinenti;
- Eventuale documentazione fotografica utile alla comprensione dell'anomalia.

Si riportano di seguito le anomalie definite dall'art. 23 del R.R. 1/2018:

1. Nel caso in cui l'ispettore rilevi un'anomalia ai sensi dell'art. 23 del R.R. 1/2018, comma 1: ***“quando il rendimento di combustione di un impianto termico risulti inferiore ai limiti indicati nell'Allegato M”***, tale irregolarità, esplicitata nel rapporto di prova controfirmato dal Responsabile, dovrà essere segnalata nel report giornaliero che verrà inviato all'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona.

Entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di esecuzione dell'ispezione l'Appaltatore dovrà caricare sulla piattaforma CAITEL il verbale dell'ispezione, riportando l'anomalia riscontrata.

Successivamente, l'Appaltatore dovrà verificare che entro le tempistiche previste dal Regolamento (20 gg), il manutentore provveda a inserire sul portale CAITEL un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica che dimostri il ripristino dei valori di rendimento entro i limiti di legge.

Se il rapporto non viene trasmesso entro i termini previsti dal Regolamento (20gg), l'Appaltatore dovrà informare tempestivamente la Provincia di Savona, affinché l'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona possa programmare una nuova ispezione di verifica a pagamento, a carico del Responsabile dell'impianto, come stabilito dall'articolo 22 del Regolamento.

Nel caso in cui, durante l'ispezione a pagamento, l'ispettore accerti che gli interventi manutentivi prescritti non siano stati eseguiti, dovrà comunicarlo immediatamente all'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona e riportare la mancata esecuzione nel report giornaliero.

Entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ispezione a pagamento, l'Appaltatore dovrà caricare su CAITEL il relativo verbale, specificando l'anomalia riscontrata e l'esito della verifica.

2. Nel caso in cui l'ispettore rilevi un'anomalia ai sensi del comma 8 dell'articolo 23 del R.R. 1/2018, ovvero ***“qualora si rilevino difformità tali da rendere l'impianto non idoneo all'utilizzo”*** egli dovrà prescrivere gli interventi di adeguamento necessari, indicando al Responsabile dell'impianto il termine stabilito dal R.R. 1/2018 entro il quale eseguire le opere richieste. L'ispettore dovrà consegnare copia dell'Allegato F al Responsabile inserendo il numero di verbale e codice catasto dell'impianto.

L'anomalia dovrà essere riportata nel report giornaliero trasmesso all'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona.

Entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di esecuzione dell'ispezione, l'Appaltatore dovrà caricare sulla piattaforma CAITEL il verbale dell'ispezione, contenente le prescrizioni di adeguamento rivolte al Responsabile dell'impianto.

Decorso il termine assegnato per l'esecuzione degli interventi, l'Appaltatore dovrà verificare che il Responsabile dell'impianto abbia trasmesso, nei tempi previsti dal Regolamento, la

dichiarazione di conformità di cui all'Allegato F del Regolamento e, ove prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora la documentazione non venga trasmessa entro il termine stabilito, l'Appaltatore dovrà informare tempestivamente la Provincia di Savona, affinché l'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona possa programmare una nuova ispezione di verifica a pagamento, a carico del Responsabile dell'impianto, come stabilito dall'articolo 22 del Regolamento.

Nel caso in cui, durante l'ispezione a pagamento, l'ispettore accerti la mancata effettuazione degli interventi manutentivi prescritti, dovrà informare tempestivamente l'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona e riportare la mancata esecuzione nel report giornaliero.

Entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di esecuzione dell'ispezione a pagamento l'Appaltatore dovrà caricare sulla piattaforma CAITEL il verbale dell'ispezione, riportando l'esito della verifica.

3. Nel caso in cui l'ispettore rilevi un'anomalia ai sensi del comma 10 dell'articolo 23 del R.R. 1/2018 ovvero ***“in presenza di situazioni di pericolo immediato”***, egli dovrà disporre la tempestiva disattivazione dell'impianto e informare immediatamente l'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona e il Comune interessato. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, l'Appaltatore dovrà informare l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.lgs 164/2000 e ss.mm.ii.

L'anomalia dovrà essere riportata nel report giornaliero che, al termine della giornata, verrà trasmesso all'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona.

Se previsto, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di esecuzione dell'ispezione, l'ispettore dovrà caricare sulla piattaforma CAITEL il verbale dell'ispezione, riportando l'anomalia riscontrata.

4. Nel caso in cui l'ispettore rilevi un'anomalia ai sensi del comma 11 dell'articolo 23 del R.R. 1/2018, ossia ***“qualora, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti mai mantenuti e per i quali non sia stato mai inviato un rapporto di controllo di efficienza energetica”*** egli dovrà prescrivere la regolarizzazione della situazione.

L'Appaltatore dovrà verificare che, entro 30 giorni dall'ispezione, sia stato eseguito l'accatastamento dell'impianto sulla piattaforma CAITEL; in tal caso potrà procedere al caricamento del verbale dell'ispezione sulla piattaforma stessa. In caso contrario l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente il mancato accatastamento all'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona.

5. Nel caso in cui l'ispettore rilevi un'anomalia ai sensi del comma 11 bis dell'articolo 23 del R.R. 1/2018, ossia ***“in caso di difformità diverse da quelle di cui ai commi 8 e 10, l'ispettore trasmette la segnalazione al settore competente del Comune in cui è situato l'impianto per gli adempimenti conseguenti”***.

L'ispettore dovrà inoltre annotare l'anomalia nel report giornaliero, riportando la dicitura “adeguamento amministrativo necessario” e al termine della giornata, dovrà trasmetterlo all'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona.

6. Nel caso in cui l'ispettore accerti la presenza di **impianti doppi** o impianti con codice catasto differente da quello indicato nel libretto, dovrà contattare l'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona al fine di definire il codice corretto. L'irregolarità dovrà essere riportata nel report giornaliero, descrivendo in modo sintetico la problematica riscontrata.

Entro sette giorni dalla data dell'ispezione, l'Appaltatore dovrà aggiornare l'anomalia sul portale CAITEL.

Analogamente, qualora vengano rilevate difformità nel nominativo del Responsabile rispetto a quello presente nel portale CAITEL, l'ispettore dovrà annotare l'anomalia nel report giornaliero e assistere il Responsabile dell'impianto nella compilazione dell'Allegato G.

Anche in questo caso, entro sette giorni, l'Appaltatore dovrà aggiornare l'anomalia sul portale CAITEL.

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla corretta archiviazione dei report giornalieri e al monitoraggio costante delle anomalie riscontrate e del relativo stato di adeguamento.

Con cadenza trimestrale, dovrà infine fornire un aggiornamento complessivo nell'ambito della relazione periodica sull'andamento dell'attività ispettiva, come previsto al punto 6.4 del presente capitolato.

6.2.4 Strumentazione ed apparecchiature

La strumentazione utilizzata deve essere regolarmente tarata e mantenuta in perfetto stato di funzionamento; in ogni caso l'Appaltatore non è esonerato dalle responsabilità conseguenti a difetti o a cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse. Sono a carico dell'Appaltatore le spese occorrenti per l'acquisto delle apparecchiature di misurazione, nonché di ogni altro materiale, mezzo ed attrezzature necessari per la corretta esecuzione del servizio.

Le apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle verifiche dovranno essere sottoposte periodicamente, a cura dell'Appaltatore, a taratura eseguita da un laboratorio ufficialmente autorizzato allo scopo ed in grado di fornire idonea certificazione.

La documentazione e i certificati di taratura degli strumenti dovranno essere messi a disposizione della Provincia di Savona.

L'ispettore deve essere dotato di strumentazioni idonee e regolarmente tarate, che gli consentano di eseguire in ogni circostanza le analisi dei fumi di combustione e le verifiche di rendimento, garantendo la massima accuratezza e affidabilità dei risultati. Le attrezzature utilizzate devono permettere lo svolgimento delle misurazioni anche in condizioni operative non standard, come nel caso di scarichi esterni o terminali di evacuazione dei fumi posizionati in punti elevati ma non in quota, nonché in presenza di generatori collocati sotto mantello o in spazi difficilmente accessibili.

A tal fine, l'ispettore dovrà disporre di sonde flessibili e di accessori tecnici adeguati, in modo da poter raggiungere con sicurezza e precisione i punti di prelievo necessari all'esecuzione delle prove, senza compromettere l'integrità degli impianti o le condizioni di sicurezza. Le apparecchiature dovranno essere conformi alle norme tecniche vigenti in materia di controllo delle emissioni e di efficienza energetica degli impianti termici.

6.2.5 Obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. manlevando l'Ufficio Impianti Termici da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta sia indiretta.

L'analisi delle possibili interferenze, intese come potenziali contatti rischiosi tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni

non causino interferenze ai fini ed ai sensi dell'art. 26 del D.lgs.n. 81/08, pertanto il costo della sicurezza per interferenze è pari a zero.

L'Appaltatore dovrà presentare un DVR aggiornato con l'esercizio dell'attività svolta. Tale documento dovrà essere consegnato alla Provincia prima della stipula del contratto.

6.2.6 Ispezioni parzialmente eseguite e ispezioni non eseguite

Tutte le situazioni in cui non è possibile effettuare l'ispezione devono essere adeguatamente documentate.

Le cause di mancata ispezione possono essere le seguenti:

1. l'utente non è presente nel giorno e nell'orario fissati per l'appuntamento;
2. l'utente rifiuta di consentire l'esecuzione dell'ispezione;
3. l'impianto dell'utente non è soggetto alla normativa vigente (ad esempio scaldabagno o presenza di impianto solare-termico) oppure risulta disattivato;
4. condizioni operative che impediscano lo svolgimento della verifica;

Nel caso in cui l'utente non sia reperibile al momento dell'appuntamento, oppure rifiuti l'ispezione (casi 1 e 2) l'ispezione verrà considerata parzialmente eseguita e retribuita al 25% del costo previsto al netto del ribasso. L'ispettore dovrà trasmettere all'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona copia della notifica di assenza con allegata ricevuta di consegna della PEC o ricevuta di ritorno della raccomandata A/R e eventuali comunicazioni con l'utente.

Nel caso in cui l'impianto dell'utente non risulti soggetto alla normativa vigente o sia stato disattivato (caso 3), l'ispettore dovrà consegnare al Responsabile dell'impianto l'Allegato E al R.R. 1/2018, assistendolo nella compilazione.

In tal caso l'ispezione sarà considerata parzialmente eseguita e verrà retribuita al 25%. La dichiarazione di assenza impianto dovrà essere trasmessa da parte dell'ispettore all'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona.

Nel caso in cui eccezionali condizioni operative impediscano il regolare svolgimento dell'ispezione, ad esempio per estrema pericolosità o presenza di ostacoli (caso 4), l'Appaltatore dovrà redigere una relazione descrittiva dell'impedimento, corredata da adeguata documentazione fotografica.

In tal caso, l'ispezione sarà considerata parzialmente eseguita e verrà retribuita al 25%.

In assenza della documentazione giustificativa descritta in precedenza, la mancata ispezione sarà considerata non eseguita e non darà diritto ad alcuna retribuzione.

Le ispezioni parzialmente eseguite non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale. Eventuali eccedenze rispetto a tale limite non saranno oggetto di compenso.

6.3 Aggiornamento CAITEL

Al fine di poter svolgere correttamente le operazioni di cui al presente capitolato, l'Appaltatore avrà accesso alla piattaforma del Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria (CAITEL).

L'Appaltatore si impegna ad aggiornare la piattaforma inserendo all'interno della sezione CAITEL "gestione ispezioni/scheda", le informazioni acquisite in sede di ispezione, anche secondo le priorità indicate dall'Ufficio Impianti termici.

L'Appaltatore dovrà inserire su CAITEL, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di esecuzione dell'ispezione, le risultanze e i dati delle ispezioni effettuate, comprensivi di:

- aggiornamento dei dati anagrafici e tecnici relativi all'impianto;
- registrazione delle anomalie riscontrate e dei termini di adeguamento;
- inserimento dei dati relativi agli eventuali pagamenti dovuti (tariffe e scadenze);
- trascrizione delle osservazioni e prescrizioni riportate nei verbali di ispezione;
- caricamento, in formato .pdf, del verbale di ispezione e di eventuali altri allegati (quando sarà disponibile su CAITEL);
- eventuale correzione e aggiornamento dei dati già presenti.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a garantire la sicurezza, riservatezza e integrità delle informazioni contenute nella banca dati, adottando le misure necessarie per la protezione dei dati personali e per la corretta esecuzione delle operazioni di aggiornamento.

Eventuali anomalie o disallineamenti riscontrati nella banca dati dovranno essere prontamente segnalati all'Ufficio Impianti Termici, seguendo le procedure indicate per la loro risoluzione.

Qualsiasi modifica, adeguamento o implementazione del sistema CAITEL dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Impianti Termici ed eseguita con oneri a carico dell'Appaltatore.

6.4 Relazione periodica e rendicontazione delle prestazioni

La contabilizzazione delle prestazioni verrà effettuata con cadenza trimestrale, in conformità alle disposizioni vigenti, per la determinazione dei corrispettivi contrattuali.

Alla fine di ogni trimestre ed entro i 20 giorni successivi, la Stazione Appaltante indirà una riunione nella quale l'Appaltatore illustrerà i risultati dell'attività ispettiva dei trimestri precedenti. All'esito della riunione, entro massimo 10 giorni, verrà trasmessa alla Provincia di Savona, tramite posta elettronica certificata (PEC) una relazione periodica cui verranno allegati i seguenti elaborati, salvo diversamente concordato con l'Amministrazione, funzionali all'emissione della contabilità da parte del DEC:

- elenco delle ispezioni pianificate nel periodo di riferimento;
- elenco degli impianti effettivamente ispezionati suddivisi per Comune, specificando lo stato della pratica su CAITEL (creata, pianificata, comunicata, consolidata, conclusa...);
- elenco delle ispezioni concluse con *esito positivo* su CAITEL, corredate dai rapporti di prova/verbali di ispezione (allegato L del R.R. 1/2018) e da tutta la documentazione di supporto;
- elenco delle ispezioni parzialmente eseguite, corredato dai giustificativi (ricevuta di ritorno, ricevuta consegna PEC o comunque la documentazione descritta all'art. 6.2.6 del presente capitolato);
- elenco delle ispezioni che hanno evidenziato necessità di adeguamento di competenza Provinciale, suddiviso per Comune, comprensivo di codice CAITEL, verbale in formato .pdf, nominativi e corredato dalla relativa documentazione tecnica, con indicazione dei termini di adeguamento (compreso eventuale esito positivo o negativo);
- elenco delle ispezioni che hanno evidenziato necessità di adeguamento di competenza Comunale, suddiviso per Comune e comprensivo di codice CAITEL e verbale in formato .pdf, nominativi, ecc...;

- elenco delle ispezioni per le quali siano stati ravvisati estremi per l'applicazione di sanzioni amministrative, distinguendo tra sanzioni a carico dei manutentori e sanzioni a carico degli utenti, corredato dai riferimenti normativi delle sanzioni previste;
- elenco degli impianti oggetto di diffida ai sensi dell'art. 21 comma 11 del R.R. 1/2018, con indicazione dei termini di adeguamento (eventuale esito positivo o negativo);
- elenco delle ispezioni che hanno rilevato la presenza di impianti potenzialmente pericolosi o immediatamente pericolosi, corredato da adeguata documentazione;
- elenco degli accertamenti documentali su CAITEL effettuati con descrizione delle eventuali irregolarità riscontrate;
- ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la corretta illustrazione dei risultati dell'attività svolta.

La relazione periodica dovrà necessariamente essere trasmessa alla Provincia di Savona prima della fatturazione per consentire la verifica e il monitoraggio del servizio.

La relazione periodica dovrà altresì contenere la richiesta di poter procedere alla fatturazione delle attività svolte nel periodo di riferimento.

Lo Stato di Avanzamento del Servizio (SAS), è redatto e firmato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il Certificato di pagamento è emesso dal Responsabile Unico del Progetto.

L'Appaltatore si rende disponibile all'assistenza all'Ufficio durante le attività di verifica di quanto eseguito.

La Provincia si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

In considerazione dell'oggetto dell'appalto, viene previsto un sistema di controllo che prevede il monitoraggio e l'accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni attraverso verifiche di conformità in corso di esecuzione, con scadenza annuale, da effettuarsi entro i 6 mesi successivi alla scadenza di ogni annualità (12 mesi), fatto salvo ritardi imputabili all'Appaltatore, attraverso l'emissione di un Certificato di verifica di conformità, di competenza del DEC diretto ad accertare che prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del Contratto e del presente Capitolato e la determinazione dell'esatta entità dei servizi svolti, ai fini della contabilizzazione.

L'Appaltatore è tenuto ad eliminare senza indugio i difetti o le manchevolezze che emergessero da accertamenti del DEC.

6.5 Pagamenti

Per il presente appalto di servizi non è prevista l'erogazione di anticipazioni contrattuali, in considerazione della natura delle prestazioni, continuative e rendicontate trimestralmente.

La liquidazione delle attività ispettive sarà effettuata sulla base degli esiti registrati all'interno della piattaforma CAITEL.

Saranno liquidate esclusivamente le ispezioni che risultano correttamente concluse secondo le modalità indicate di seguito:

- Ispezioni eseguite con esito positivo: si considerano regolarmente completate le ispezioni che sulla piattaforma CAITEL risultano nello stato “*conclusa con esito positivo*”. Tali ispezioni saranno corrisposte al 100% dell’importo previsto.

Resteranno invece sospese e non soggette a pagamento le ispezioni che risultano sulla piattaforma CAITEL negli stati “*creata*”, “*consolidata*”.

- Ispezioni parzialmente eseguite: descritte all'art. 6.2.6 del presente capitolato, saranno oggetto di liquidazione unicamente le ispezioni che, su CAITEL, risultano nello stato “*conclusa per assenza del Responsabile*” oppure “*conclusa*”. Tali ispezioni saranno corrisposte al 25% dell’importo previsto.
- Ispezioni con adeguamento: saranno oggetto di liquidazione unicamente le ispezioni che, sulla piattaforma CAITEL, risultano nello stato “*conclusa con adeguamento non eseguito*” oppure “*conclusa con adeguamento eseguito*”. Tali ispezioni saranno corrisposte al 100% dell’importo previsto.

Il pagamento dell’appalto avverrà secondo le modalità descritte nell’art. 9 del Contratto di appalto.

Art. 7 – Requisiti di ordine generale e speciale

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, oltre che i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 94 e seg. del D.lgs. 36/2023, i requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico professionali, ai sensi dell’articolo 100 del D.lgs. 36/2023, previsti nei paragrafi che seguono.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).

L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

7.1 Requisiti di idoneità professionale – Art. 100 D. Lgs 36/2023

L’operatore economico, ai sensi dell’articolo 100 del D.lgs. 36/2023, deve essere iscritto al Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane c/o la C.C.I.A.A. per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE, ove non ne sia richiesta l’anticipazione nella documentazione amministrativa da presentare a corredo dell’offerta.

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per le indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili, si rimanda al disciplinare di gara.

7.2 Requisiti Di Capacità Economica E Finanziaria – Art. 100 D. Lgs 36/2023

L'operatore economico, ai sensi dell'articolo 100 del D.lgs. 36/2023, deve dimostrare il possesso di un'adeguata capacità economica e finanziaria, in relazione all'importo dei servizi oggetto dell'appalto. A tal fine, deve aver realizzato, nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, un fatturato globale non inferiore a euro 800.000,00 (IVA esclusa).

Il suddetto fatturato è richiesto al fine di assicurare la solidità economico-finanziaria dell'operatore. La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Per le indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili, si rimanda al disciplinare di gara.

7.3 Requisiti Di Capacità Tecnico Professionale – Art. 100 D. Lgs 36/2023

L'operatore economico deve aver eseguito, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione della gara di almeno un contratto di servizio di accertamento e/o ispezione degli impianti termici per almeno 2.800 (duemilaottocento) ispezioni annue su un bacino complessivo di utenza con non meno di 200.000 abitanti, con ispezioni effettuate su impianti di potenza sia inferiore sia superiore a 100 KW specificando:

- durata del singolo appalto;
- importo annuo appalto;
- numero annuo di ispezioni effettuate su impianti con potenza utile nominale fino a 100 KW;
- numero annuo di ispezioni effettuate su impianti con potenza termica utile nominale superiore a 100 KW.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Per le indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili, si rimanda al disciplinare di gara.

Art. 8 – Organizzazione del Personale Addetto al Servizio

Il personale incaricato di eseguire le ispezioni dovrà possedere i requisiti minimi professionali e di indipendenza degli organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici riportati nell'allegato C al D.P.R. 74/2013, idonei allo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato.

L'Appaltatore si obbliga inoltre ad adottare procedure che assicurino la formazione continua, teorica e pratica, del personale, curandone il continuo aggiornamento professionale in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.

Il personale dell'Appaltatore è vincolato al segreto professionale.

Il soggetto aggiudicatario dovrà dare comunicazione alla Provincia di Savona dei corsi di formazione/aggiornamento organizzati per il proprio personale.

L'Appaltatore dovrà comunicare al Ufficio Impianti Termici i nominativi del personale impiegato, allegando alla comunicazione copia di valido documento di identità e copia dei titoli professionali posseduti provvederà altresì alla tempestiva comunicazione scritta di ogni eventuale variazione.

Al personale dovrà essere fornito idoneo cartellino di riconoscimento completo di fotografia, che dovrà essere ben visibile durante l'espletamento del servizio e dovrà indicare le generalità dell'Appaltatore, il nome, il cognome e la qualifica del dipendente.

Tale personale dovrà operare sotto la diretta sorveglianza di un Responsabile del contratto, individuato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, si impegna a fare osservare al personale impiegato per l'esecuzione del servizio le disposizioni che regolano l'accesso presso le civili abitazioni nonché le norme comportamentali consone alla delicatezza del servizio prestato, anche in relazione alla tutela dell'immagine dell'Amministrazione provinciale.

L'Appaltatore assumerà inoltre l'obbligo dell'apprestamento del servizio con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, compresi tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori.

L'Appaltatore si impegna ad effettuare il servizio attraverso una struttura organica che garantisca la completa operatività sull'intero territorio provinciale nei termini e modi stabiliti dalle disposizioni regionali.

8.1 Responsabile di contratto

L'Affidatario s'impegna a designare, a totale suo carico, un Responsabile del Contratto, il cui nominativo sarà notificato all'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona, all'atto della firma del contratto.

Tra i compiti affidatigli, a titolo meramente esemplificativo, rientrano:

- organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente Capitolato ed alle eventuali modifiche concordate con la Provincia di Savona;
- curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in

materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione del servizio e per la sua attuazione in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano eseguite; per le suddette funzioni dovrà, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. A tal fine, nell'ambito del DVR predisposto dall'affidatario in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ne attua le prescrizioni e sorveglianza che vengano scrupolosamente rispettate; in caso di accertate fonti di pericolo, è tenuto a disporre gli adeguamenti necessari;

- provvedere a tutte le incombenze relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio, alla disciplina del personale (in particolare nei confronti degli utenti durante l'esecuzione delle verifiche) e al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere.

8.2 Servizio all'Utenza

È richiesta l'attivazione di un numero gratuito dedicato, riservato all'assistenza dell'utenza.

Il servizio dovrà garantire una disponibilità settimanale minima di 18 ore, durante le quali sarà assicurata la ricezione delle segnalazioni e la fornitura di supporto agli utenti (privati e manutentori).

L'Ufficio dovrà inoltre essere dotato di un indirizzo di posta elettronica dedicato istituzionale fornito dall'ente, attraverso il quale l'utenza potrà inoltrare richieste e/o comunicazioni.

Il tempo massimo di risposta alle comunicazioni pervenute non dovrà superare i tre giorni lavorativi.

Il DEC. e il RUP. si riservano di verificare gli aspetti quantitativo-qualitativi del servizio fornito dall'Appaltatore nell'ambito del rapporto contrattuale, anche attraverso metodi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza.

8.3 Servizio all'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona

Come già indicato all'Art. 6.1 del presente Capitolato, si richiede la collaborazione dell'Appaltatore con presenza di un operatore presso l'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Savona per lo svolgimento di attività connesse alla programmazione, all'elaborazione dei dati, alla gestione del Portale CAITEL e al supporto per la contabilità trimestrale.

Art. 9 – Norme regolatrici dell'appalto

Per l'attuazione del servizio si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, in vigore alla data di effettuazione del servizio, senza esclusione di norme eventualmente non ancora in vigore alla data dell'appalto.

In particolare si dovrà far riferimento alla seguente normativa:

- Legge 9 gennaio 1991 n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10;
- Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 551 “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, in materia di

progettazione, installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, ai fini del contenimento dei consumi di energia;

- Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 Attuazione della Direttiva 2002/91 CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE”, relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale”
- Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n. 128 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art 12 della Legge 18 giugno 2009 n. 69” e s.m.i.;
- D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74, con il quale sono stati approvati i Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1 lettera a) e c) , del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192;
- Regolamento Regionale 21 febbraio 2018 n. 1 “Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della Legge Regionale 29 maggio 2007 n. 22”;
- Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31 UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”, contenute modifiche al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192;
- Norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, CEI, UNI – EN, applicabili alle attività e agli impianti oggetto del presente capitolato;
- Condizioni presenti nel disciplinare di gara, nel presente Capitolato e nello schema del Contratto;
- D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art. 10 – Documenti che fanno parte del contratto

Fa parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Tecnico e Prestazionale, la seguente documentazione:

1. Relazione tecnica;
2. Elenco prezzi unitari;
3. Stima del servizio;
4. Quadro Economico;
5. Schema di contratto.

Art. 11 – Garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 36/2023, copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguente all'adozione di

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione e deve essere intestata alla Provincia di Savona.

La cauzione è costituita secondo quanto descritto nell'art. 10 del disciplinare.

Art. 12 – Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, una garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo contrattuale.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023.

La fideiussione originale in formato elettronico (documento informatico) dovrà possedere i seguenti elementi essenziali, pena l'annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione:

- essere prestata in favore della Provincia di Savona che, pertanto, dovrà espressamente risultare beneficiario della stessa;
- essere sottoscritta con firma digitale da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante. La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a, in via alternativa: - copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante; autentica notarile, ovvero firmata digitalmente dal notaio, attestante, inoltre, l'avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore;
- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Provincia di Savona;
- prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del Contratto relativo al servizio;
- l'efficacia della garanzia deve decorrere dalla data di stipula del contratto e cessare alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto.

Anche qualora l'Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 16 settembre 2022, n. 193, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite.

L'importo della garanzia definitiva – come sopra determinato – è ridotto nei casi di cui agli artt. 117, comma 3, e 106, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023.

Per fruire di tali benefici, attinenti al possesso delle certificazioni, l'Appaltatore dovrà produrre le certificazioni di qualità conforme alle suddette norme in originale formato elettronico ovvero in copia (scannerizzata) corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 DPR n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione e la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del servizio e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nel contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo le modalità indicate nel contratto.

Secondo quanto previsto dall'art 117, comma 12, del D.lgs. 36/2023, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il MIT e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 13 – Obblighi assicurativi

L'affidatario del servizio, ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023, stipula, prima della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dello svolgimento del servizio per un importo minimo di euro 600.000,00 e che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. In caso di scadenza durante l'esecuzione del Servizio, il rinnovo deve essere tempestivamente trasmesso alla Stazione appaltante.

Art. 14 – Consegna del servizio

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dall'esecutore. Contestualmente alla firma del verbale di consegna, l'Appaltatore assumerà immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.

La Stazione Appaltante, nei casi previsti dall'art. 17 c. 9 del Codice, si riserva l'esercizio della facoltà di procedere alla consegna in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, nonché di non procedere alla stipula del contratto qualora l'Appaltatore non trasmetta i documenti necessari alla consegna in via d'urgenza.

Art. 15 – Disciplina del subappalto

In materia di subappalto si applica quanto previsto dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto o la loro prevalente esecuzione, in ragione dell'alta intensità di manodopera. L'affidatario deve eseguire pertanto direttamente le attività di natura amministrativa, quali l'organizzazione e la programmazione del servizio, il supporto operativo all'Ente Provincia, la gestione della documentazione e contabile.

Per il presente appalto, le prestazioni subappaltabili nel rispetto dei limiti di legge e della documentazione di gara non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (divieto del c.d. "subappalto a cascata") in ragione dell'elevata intensità di manodopera; ciò al fine di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa attività di tutela delle condizioni della salute e sicurezza dei lavoratori.

In caso di mancata indicazione, nell'istanza di partecipazione, delle specifiche prestazioni che si intendono subappaltare o concedere in cottimo, il subappalto è vietato.

Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 119, comma 4 del Codice.

In caso di subappalto l'Appaltatore deve provvedere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione, al deposito del contratto di subappalto, corredato dalla documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti per l'esecuzione del subcontratto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 100 del D.lgs. 36/2023, descritti all'art. 7 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

In caso di mancato rispetto di tutto quanto sopra il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 16 – Modifica del contratto

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli articoli 60 e 120 del D.lgs. 36/2023.

Nel corso dell'esecuzione la Provincia di Savona si riserva la facoltà di richiedere e/o introdurre variazioni rispetto alle modalità di esecuzione e/o ai contenuti del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del D.lgs. 36/2023, dal contratto e dal presente Capitolato.

Le tipologie di modifiche e/o variazioni previste contrattualmente sono:

1) revisione prezzi art. 60 del D.lgs. 36/2023;

- 2) modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. 36/2023;
- 3) quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023.

Art. 17 – Prezzi e revisione prezzi

Per quanto concerne la revisione dei prezzi sarà applicata la disciplina di cui all'art. 60 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e quanto indicato nel contratto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'indice del costo medio orario (lavoratori tempo ind.to) del CCNL Metalmeccanico in applicazione di quanto previsto nel contratto.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Stazione appaltante.

Art. 18 – Penali

In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali, la Provincia di Savona procede alla relativa contestazione e all'applicazione delle penali contrattualmente previste, a fronte dell'accertata imputabilità dei fatti all'Appaltatore.

La contestazione formale degli inadempimenti contrattuali viene avviata trimestralmente in occasione della rendicontazione delle prestazioni oppure annualmente in sede di verifica di conformità in corso di esecuzione (art. 6.4 del capitolato), in relazione alle tipologie di inadempimento, mediante comunicazione all'Appaltatore inviata a mezzo PEC.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in merito ai singoli inadempimenti contestati, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della contestazione formale; il mancato invio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle proposte di penali formulate dall'Ente.

Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dal RUP in collaborazione col DEC, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il RUP procede all'applicazione delle penali, a valere sul primo pagamento dovuto.

Le penali sono portate in deduzione dell'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente alla contestazione e all'applicazione delle stesse, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dall'Appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta della Stazione appaltante, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'Ente potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate ecceda detto limite la Provincia di Savona può risolvere il contratto.

La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento di tutto il servizio.

Si riassumono di seguito le tipologie di inadempimenti per le quali si prevede l'applicazione di penali:

- 1) in caso di ritardo nell'effettuazione di un'ispezione con carattere di urgenza presso un impianto segnalato come *non sicuro – pericoloso*, la penale è pari a euro 50 (cinquanta), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi indicati nell'art. 6 del Capitolato;
- 2) in caso di ritardata trasmissione della Relazione periodica di cui al Capitolo 6.4, la penale è pari a euro 25 (venticinque) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
- 3) nel caso non sia stato raggiunto il numero di ispezioni annuo (contrattuale) previste dal presente Capitolato, si applica una penale di euro 25,00 (venticinque) per ogni ispezione non effettuata, al netto delle eventuali compensazioni concesse dall'Ente previste all'art. 3 del Capitolato;

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di sanzionare eventuali inadempienze non espressamente contemplate nel presente articolo, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio; in tali casi l'importo della penale verrà graduata da un minimo di euro 300,00 (trecento) ad un massimo di euro 3.000,00 (tremila) in relazione al caso specifico, in base alla gravità e al pregiudizio causato al servizio e sarà comunicata in sede di contestazione all'Appaltatore.

Il D.E.C. e il R.U.P. si riservano di verificare gli aspetti quantitativo-qualitativi del servizio fornito dall'Appaltatore nell'ambito del rapporto contrattuale, anche attraverso metodi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza.

È facoltà del DEC non considerare errori di lieve entità, purché non sistematici e in quantità modesta.

Art. 19 – Rendicontazione periodo contrattuale e verifica di conformità del servizio

Alla fine di ogni trimestre ed entro i 20 giorni successivi, la Stazione Appaltante indirà una riunione nella quale l'Appaltatore illustrerà i risultati dell'attività ispettiva dei trimestri precedenti. All'esito della riunione, entro massimo 10 giorni, verrà trasmessa alla Provincia di Savona, tramite posta elettronica certificata (PEC) una relazione periodica funzionale all'emissione della contabilità da parte del DEC, così come descritto all'art. 6.4 del presente Capitolato.

La Provincia di Savona, verificata l'effettiva esecuzione del servizio rendicontato, provvederà a emettere autorizzazione alla fatturazione.

Il Responsabile Unico del Progetto controllerà l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

In considerazione dell'oggetto dell'appalto, viene prevista l'emissione di un certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione, di competenza del DEC diretto ad accertare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, così come descritto all'art. 6.4 del presente Capitolato.

Il pagamento dell'appalto avverrà secondo le modalità descritte nell'art. 9 del contratto di appalto.

A seguito dell'ultimazione delle prestazioni stabilite dal contratto, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta regolare ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Per quanto svolto durante tutto il periodo contrattuale l'Appaltatore, oltre alla relazione periodica descritta all'art. 6.4 del Capitolato, entro 20 giorni dal termine dell'affidamento, dovrà inoltrare una relazione finale di riepilogo dell'andamento delle prestazioni, che dovrà inoltre contenere l'elenco

nominativo del personale impiegato nello svolgimento del servizio, con l'indicazione delle mansioni, dell'anzianità di servizio e del relativo inquadramento contrattuale, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023, al fine di consentire l'applicazione della clausola sociale e l'eventuale riassorbimento del personale da parte del nuovo aggiudicatario.

La verifica di conformità, in accordo con quanto disposto dall'art. 116 del D. Lgs 36/2023, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. L'emissione del certificato potrà essere sospesa per un massimo di 3 mesi nel caso in cui risultino ulteriori eventuali interventi da completare. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'importo relativo agli interventi in questione sarà detratto dal saldo.

Art. 20 – Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Liguria.

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Savona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 21 – Recesso dal contratto per volontà dell'Ente appaltante

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante comunicherà la volontà di recedere a mezzo PEC con preavviso di almeno trenta giorni.

Dalla data di recesso l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo dei servizi non eseguiti.

Art. 22 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto, gli eventuali contratti di subappalto e i subaffidamenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita

procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 23 – Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. . In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

<https://www.provincia.savona.it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/norme-disciplinari>

Art. 24 – Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli Artt. 35 e 36 del D. Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 25 – Responsabile del procedimento

La procedura d'appalto è svolta dalla Provincia di Savona.

Il ruolo di RUP ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 36/2023 è affidato a: Ing. Riccardo Santagata

Il ruolo di DEC è affidato a: Arch. Silvia Loi

Art. 26 – Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati e conservati in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (GDPR), dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.lgs. n. 101 del 2018.

L'Appaltatore dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati al quale spetterà l'obbligo di nominare il Responsabile della protezione dei dati.

In particolare, l'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto i dati cui hanno accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto, informando immediatamente la Provincia al verificarsi di situazioni anomale o di emergenze

La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.